

PARERE

20 marzo 2025 a cura dell'avv. Fabio Balducci Romano

Riscontro la richiesta presentata dall'Avv. OMISSIS in data 13.3.2025.

L'Iscriita premette di aver stipulato la polizza obbligatoria di r.c. professionale con una compagnia assicurativa, contro la quale il proprio cliente intenderebbe agire, a tutela di propri diritti.

L'Iscriita, quindi, chiede al Consiglio di fornire un parere deontologico, al fine di decidere se accettare o meno il mandato, in considerazione dell'eventuale sussistenza di profili di incompatibilità o conflitto di interessi.

Occorre anzitutto premettere che i pareri in materia deontologica resi dal Consiglio dell'Ordine su richiesta degli Iscritti devono intendersi rilasciati in termini generali, e non possono assumere rilievo formale né efficacia di esimente dell'Iscriito nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare. In base all'art. 24 del Codice Deontologico Forense, l'Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico o anche non professionale. Il secondo comma di tale articolo stabilisce che l'Avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale debba conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

Secondo la giurisprudenza del CNF, la disposizione mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, per quanto qui interessa, ai fini della verifica dell'illecito è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte (v. CNF, sent. n. 290 del 5.7.2024; in senso conf.: sent. n. 160 del 25.7.2023, sent. n. 394 del 31.12.2016).

Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembra che, in astratto, la mera stipulazione di una polizza assicurativa – peraltro già comunicata al cliente – sia sufficiente ad integrare rapporti di interesse con la compagnia assicurativa, nel senso previsto dal CDF, secondo la giurisprudenza sopra citata.

Resta evidentemente ferma ogni eventuale ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità.